

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 000 0000 00000000 00 000

Questa cartella è stata emessa da *denominazione Agente della riscossione, Agente della riscossione - prov. di denominazione Provincia Indirizzo Cap Comune* su incarico di:

- Denominazione Ente creditore 1
- Denominazione Ente creditore 2



000000000000000000000000

DESTINATARIO

Nome Cognome/Denominazione

Indirizzo

Cap Denominazione Comune Sigla Pr

Cod . Fisc. QQQQQQQQQQQQQQQQQ

Indicazione eventuale qualità di coobligato

Spett. Nome Cognome/Denominazione,

di seguito trova il dettaglio delle somme che gli Enti creditori sotto indicati ci hanno incaricato di riscuotere, nonché delle somme dovute all'Agente della riscossione per l'attività di riscossione e notifica.

ENTI CREDITORI

SOMME DA PAGARE

● <i>Denominazione Ente creditore 1</i>	<i>eventuale esposizione della causale del debito</i>	0,00
● <i>Denominazione Ente creditore 2</i>	<i>eventuale esposizione della causale del debito</i>	0,00
●	oneri di riscossione spettanti a <i>denominazione Agente della riscossione</i>	0,00
●	diritti di notifica spettanti a <i>denominazione Agente della riscossione</i>	0,00

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica euro **0,00**

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.



In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori, e ulteriori oneri per il servizio di riscossione.



Spettano all'Ente creditore

Somme dovute

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che l'Agente della riscossione deve riscuotere.

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Spettano all'Agente della riscossione

Diritti di notifica

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.

Oneri di riscossione

Sono le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione e si calcolano sull'intero importo dovuto, quindi anche sugli eventuali interessi di mora. Tali somme sono, per legge, a carico del destinatario della cartella in misura pari al 3% dell'importo totale se il pagamento è eseguito entro 60 giorni dalla notifica, al 6% se successivo.

Nel solo caso di "riscossione spontanea a mezzo ruolo", se il pagamento viene effettuato nei termini, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.

Spazio per informazioni di contatto

INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

QUANDO E QUANTO PAGARE



Pagamento	Somme dovute	Oneri di riscossione*	Diritti di notifica	Totale	Note
Entro 60 giorni	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Oltre 60 giorni	0,00	0,00	0,00	0,00	a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

* Il compenso per la riscossione è fissato nella misura e secondo la ripartizione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n.112/1999, nel testo vigente al momento della consegna del ruolo.

Spazio per informazioni relative alle modalità di pagamento, alla rateizzazione del debito, alla richiesta di sospensione, alle modalità di presentazione del ricorso nei confronti dell'Agente della riscossione ed altre informazioni

CONTATTARE L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Spazio per informazioni di contatto



Questa cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate. **In caso di mancato pagamento**, l'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.

